

1. CAMPO DI APPLICAZIONE ED OGGETTO DEL CONTRATTO

- 1.1. Le presenti condizioni generali di vendita (qui di seguito **"le Condizioni generali"**) si applicano a tutte le vendite delle Macchine e/o alle prestazioni di Servizi (come di seguito definiti) dal Venditore all'Acquirente così come specificati nei preventivi del Venditore e nelle conferme d'ordine. Tali Condizioni generali si applicano in aggiunta al Contratto e ne fanno parte integrante. Inoltre, qualsiasi altra condizione o clausola di acquisto dell'Acquirente si intende espressamente rifiutata. Nessuna modifica, emendamento o aggiunta alle Condizioni generali saranno applicabili a meno che non siano state accettate espressamente e per iscritto dal Venditore. Nessun ordinativo, una volta accettato dal Venditore, potrà essere cancellato dall'Acquirente, a meno che il Venditore non lo accetti per iscritto e comunque dietro ristoro integrale da parte dell'Acquirente di ogni perdita (incluso perdita di fatturato), costo (incluso il costo del lavoro e dei materiali usati), danni, spese ed oneri sopportati dal Venditore a seguito dell'annullamento dell'ordine.
- 1.2. Il contenuto del Contratto deve essere conforme al preventivo del Venditore.
- 1.3. A meno che non sia diversamente specificato nel preventivo del Venditore, i prezzi indicati dal Venditore rimarranno validi per trenta (30) giorni dalla data del preventivo. Prima del decorso di tale termine, qualsiasi prezzo potrà essere modificato dal Venditore in ogni momento dietro apposita comunicazione per iscritto all'Acquirente.

2. DEFINIZIONI

"Acquirente" significa il destinatario del preventivo del Venditore e l'Acquirente della Macchina.

"Informazioni riservate" significa i disegni, i progetti, la documentazione tecnica, le specifiche, i tests, i dati prestazionali, le pratiche commerciali, le procedure, le migliorie, il know-how, le invenzioni, i resoconti, i dati finanziari e le altre informazioni trasmesse all'Acquirente dal Venditore in virtù del Contratto.

"Strumenti di connettività" significa quei strumenti di connettività (anche conosciuti come porte di accesso per la connettività), strumenti di diagnostica da remoto o basati su sensori e relativi componenti e hardware (eventualmente) montati sulle Macchine che sono usati per generare, raccogliere, inviare e trasmettere dati della Macchina ed informazioni, così come dati relativi alle operazioni della Macchina, luoghi, condizioni, identificazione delle Macchine, uso e performance delle stesse.

"Contratto": indica il vincolo giuridico che si perfeziona tra il Venditore e l'Acquirente allorché il Venditore trasmette, per iscritto, (i) la conferma dell'ordine ovvero (ii) dichiara per iscritto di aver accettato l'ordine dell'Acquirente, purché tale ordine sia conforme all'offerta (preventivo/quotazione) presentata dal Venditore. Un'accettazione non conforme equivale a nuova proposta, inidonea a far concludere il contratto, ai sensi dell'art.1326 c. c.

"Prezzo del Contratto" significa l'intero importo specificato nel Contratto con ogni relativa modifica concordata e, a meno che non sia diversamente previsto, include l'IVA.

"Consegna" significa il perfezionamento della consegna della Macchina come definita nel preventivo del Venditore o nel Contratto. Se il preventivo del Venditore o il Contratto non specifica nulla circa la Consegna, la stessa dovrà ritenersi perfezionata quando il rischio di perdita e di danneggiamento si trasferisce all'Acquirente in base al termine di Consegna previsto.

"Macchina" significa la Macchina, i pezzi di ricambio, i componenti, i prodotti e/o gli accessori, e la relativa documentazione da consegnare all'Acquirente in base al Contratto come specificato nel preventivo del Venditore o altrove, ma sempre per iscritto ed espressamente accettato dal Venditore.

"Parte" significa il Venditore o l'Acquirente; **"Parti"** significa il Venditore e l'Acquirente.

"Venditore" significa Hiab Italia S.r.l. o qualsiasi altra entità appartenente allo stesso gruppo societario di cui fa parte Hiab Italia S.r.l. come identificata nel preventivo o nella conferma d'ordine e che conclude il Contratto con l'Acquirente. Hiab Italia S.r.l. è una società italiana con unico socio soggetta alla direzione ed al coordinamento della società Hiab Oyi.

"Servizi" significa i servizi indicati nel Contratto, come l'assistenza tecnica, la riparazione, i servizi lavorativi di emergenza, l'assemblaggio e l'installazione della Macchina e/o le ispezioni effettuate dal Venditore o da un terzo debitamente autorizzato.

"Termini di Garanzia" significa i termini di garanzia standard e le condizioni del Venditore (o del produttore della Macchina) per la Macchina.

3. PREZZO DEL CONTRATTO E TERMINI DI PAGAMENTO; CONTROLLO DEL CREDITO

- 3.1. Il Prezzo del Contratto sarà fatturato e l'Acquirente sarà tenuto a pagare al Venditore in base ai termini di pagamento stabiliti nel Contratto. Qualora non sia specificato nel Contratto alcun termine di pagamento e/o valutario, i pagamenti saranno effettuati dall'Acquirente in Euro entro (30) trenta giorni dalla data di emissione della fattura. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti nel Contratto, il Venditore ha diritto di emettere la fattura relativa ai beni oggetto della fornitura contestualmente alla spedizione degli stessi oppure, al più tardi, al momento della loro effettiva consegna materiale all'Acquirente.
- 3.2. Il prezzo del Contratto non include i costi relativi alla Consegna ed al trasporto, i premi assicurativi o gli altri oneri assicurativi, le tasse, i dazi doganali o gli altri costi od oneri di qualsiasi natura legati all'esportazione, all'importazione, al trasporto, alla consegna ed alla vendita della Macchina o alla prestazione dei Servizi (**"Costi aggiuntivi"**). Il Venditore potrà fatturare all'Acquirente qualsiasi costo aggiuntivo al prezzo del Contratto in cui sarà incorso al valore applicabile al

momento della Consegna, e ciascuno costo aggiuntivo sarà pagato direttamente dall'Acquirente al Venditore. Per escludere qualsiasi dubbio, a meno che non sia diversamente previsto nel Contratto, il prezzo del Contratto non include i costi relativi all'esportazione, all'importazione e al packaging specifico della Macchina e l'Acquirente si assume ogni responsabilità per tali costi extra che faranno parte dei Costi aggiuntivi.

- 3.3. In virtù del Decreto Legislativo n. 231/2002, gli interessi di mora saranno pari all'otto (8) per cento in più rispetto al tasso del principale strumento di finanziamento della Banca Centrale europea in essere al momento della scadenza del pagamento, calcolati dalla data del dovuto pagamento sino all'effettivo pagamento.
- 3.4. Il Venditore in qualsiasi momento prima della Consegna si riserva il diritto di modificare il prezzo del Contratto per adeguarlo all'aumento dei costi delle materie prime o dei componenti, al costo della manodopera o del trasporto o alle fluttuazioni valutarie, agli aumenti delle imposte o degli oneri o degli altri fattori che possono impattare sensibilmente sui costi di fabbricazione o di consegna o di prestazione dei Servizi del Venditore. Inoltre, il Venditore dovrà sempre avere il diritto di modificare il prezzo del Contratto con effetto immediato se tale modifica è dovuta ad una modifica della Macchina o del Servizio resasi necessaria per adempiere a leggi, regolamenti, decisioni giudiziarie o di altre Autorità o per ragioni di sicurezza.
- 3.5. Tutti gli ordini sono soggetti all'approvazione creditizia del Venditore. Il Venditore potrà modificare, sospendere o revocare il plafond di credito dell'Acquirente o i termini di pagamento in qualsiasi momento. Se sussiste il fondato ed oggettivo dubbio circa le condizioni finanziarie dell'Acquirente, o qualora i pagamenti dell'Acquirente al Venditore siano in ritardo, il Venditore potrà sospendere, ritardare, rifiutare, o cancellare qualsiasi consegna della Macchina, prestazione di Servizi o qualsiasi altra attività in base al Contratto, o richiedere pagamenti cash o anticipati o altre garanzie soddisfattive qualora siano ritenute necessarie o ragionevoli dal Venditore.

4. CONSEGNA

- 4.1. A meno che non sia diversamente previsto per iscritto (e fermo restando la clausola 3.2. relativa ai costi ed alle spese associate al trasporto ed alla consegna), il termine di consegna della Macchina, in caso di consegna domestica, sarà **"EX WORKS"** presso lo stabilimento del Venditore e, in caso di consegna transfrontaliera, **"CIF"** in caso di trasporto via mare o **"CIP"** in caso di trasporto via terra (INCOTERMS 2020). Il rischio di perdita e di danneggiamento sarà trasferito dal Venditore all'Acquirente in base al termine di consegna previsto. La Macchina rimarrà di proprietà del Venditore sino a che il prezzo del Contratto non sarà stato pagato interamente dal Venditore all'Acquirente.
- 4.2. Il Venditore si impegna a consegnare la Macchina e/o i Servizi in base alle previsioni di consegna previste nel Contratto. Tuttavia, le date di consegna e le scadenze entro le quali la consegna della Macchina e la prestazione dei Servizi saranno realizzate, sia che siano state comunicate all'Acquirente sia che non lo siano state, sono mere stime. Se l'Acquirente non rispetta la data di Consegna, il Venditore può (senza esclusione di ogni altro diritto) conservare in magazzino la Macchina a spese e costi dell'Acquirente.
- 4.3. Qualora sia stata prevista una consegna accelerata, un costo supplementare potrà essere previsto al fine di fare fronte ad ogni relativa spesa aggiuntiva.
- 4.4. In caso di cambio di circostanze durante la Consegna o durante la prestazione dei Servizi, che il Venditore non è stato in grado di prevedere al momento della conclusione del Contratto o qualora un fattore fuori dal controllo del Venditore ritardi o ostacoli l'attività del Venditore, il termine di consegna sarà prolungato di conseguenza. In tal caso, il Venditore potrà chiedere i costi aggiuntivi derivanti dal ritardo, inclusi (ma non limitato a) i costi di stoccaggio, oltre al ragionevole profitto ulteriore.
- 4.5. Nella misura in cui i Servizi siano effettuati presso gli stabilimenti indicati dall'Acquirente, quest'ultima assicurerà al Venditore un ambiente libero, adeguato e sicuro per la prestazione dei Servizi, nonché le condizioni previste dalla legge e dai regolamenti.
- 4.6. Dopo la Consegna della Macchina, l'Acquirente effettuerà un'indagine sulla conformità della stessa, su eventuali parti mancanti e su eventuali danneggiamenti. Qualora l'Acquirente individui condizioni non soddisfacenti, l'Acquirente dovrà immediatamente informare il Venditore attraverso una comunicazione per iscritto non oltre quattordici (14) giorni dalla data della Consegna. Il Venditore non sarà ritenuto responsabile per qualsivoglia richiesta fatta dall'Acquirente dopo il suddetto periodo di tempo (a meno che la non conformità, le parti mancanti e/o i danneggiamenti non fossero riconoscibili a seguito di un'adeguata indagine).
- 4.7. A meno che non sia diversamente previsto, l'Acquirente è responsabile per l'installazione e l'assemblaggio della Macchina ed il Venditore non avrà alcuna responsabilità in caso di danneggiamenti, perdite o malfunzionamenti della Macchina o del prodotto sul quale la Macchina è stata installata a causa dei difetti o dei problemi nella installazione o nell'assemblaggio o a causa del ritardo. L'acquirente dovrà seguire le istruzioni date dal Venditore per assicurare una corretta installazione ed un corretto assemblaggio della Macchina.

5. FORZA MAGGIORE

- 5.1. Ciascuna Parte potrà sospendere l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali (diverse dal pagamento di soldi) e non sarà considerata inadempiente qualora tale esecuzione sia impedita o resa irragionevolmente onerosa da circostanze fuori dal controllo della Parte pregiudicata, come ad esempio (ma trattasi di elenco non tassativo), in caso di incendio, tempesta, incidenti, epidemia, pandemia, disastri naturali ed altri eventi naturali estremi, guerra o eventi simili (dichiarata o meno), pirateria, mobilitazioni, requisizioni, embarghi, atti di Dio,

restrizioni monetarie, insurrezioni, azioni governative, restrizioni nell'uso dell'energia o carenze di energia, benzina, materiali o scioperi o altre azioni intraprese dai lavoratori in previsione di una disputa e altre dispute industriali, e difetti o ritardi nelle consegne da parte dei fornitori (incluso il trasportatore del Venditore) causati da qualsiasi circostanza menzionata in questa clausola. La Parte colpita da un evento di Forza Maggiore dovrà immediatamente comunicare per iscritto all'altra Parte l'inizio e la fine di tale evento.

- 5.2. Ciascuna Parte potrà sciogliere il Contratto attraverso una comunicazione scritta qualora la Consegna della Macchina o la prestazione dei Servizi sia stata ritardata per più di sei mesi a causa della Forza Maggiore. Qualora il Contratto sia stato così sciolto, il Venditore avrà diritto a ricevere il pagamento del lavoro già svolto e della parte di Macchina già consegnata e dei materiali ordinati ma non consegnati all'Acquirente, che il Venditore non può utilizzare per altri clienti.

6. MODIFICHE

- 6.1. Il Venditore si riserva il diritto di apportare modifiche, alterazioni o cambiamenti (senza necessariamente informare preventivamente l'Acquirente) nella fabbricazione e nel disegno della Macchina, qualora sia richiesto da regolamenti, codici, leggi in materia di sicurezza o comunque da norme di legge ed inoltre si riserva il diritto di procedere ad alterazioni, modifiche o cambi della Macchina che non impattano sensibilmente sulle caratteristiche e sulle funzionalità della Macchina.

- 6.2. Ciascuna parte può richiedere modifiche della Macchina, dei Servizi o del Contratto (per esempio la quantità dell'ordine) e le Parti dovranno concordare circa l'alterazione del prezzo del Contratto, dei tempi di consegna e/o degli altri termini contrattuali. A meno che non sia raggiunto un accordo entro trenta (30) giorni dalla ricezione della richiesta di modifica, il Venditore avrà il diritto di sciogliere il contratto entro i successivi trenta (30) giorni attraverso una comunicazione per iscritto. Il Venditore non sarà obbligato a realizzare alcun cambio prima che le Parti non abbiano concordato, per iscritto, le modifiche contrattuali conseguenti alla richiesta di modifica.

7. SPECIFICHE

- 7.1. A meno che non sia previsto diversamente, le Macchine sono state progettate e fabbricate per uso strettamente professionale e richiedono un'installazione riservata a professionisti e devono essere utilizzate in maniera sicura ed in base alle specifiche previste. Sempre se non diversamente specificato, le Macchine non sono state progettate e fabbricate per uso personale o per consumatori né per il trasporto personale o di passeggeri. L'Acquirente si rende responsabile del fatto che la Macchina sia utilizzata solo per il suo scopo naturale e che sia utilizzata secondo le istruzioni ricevute.

- 7.2. Fermo restando le raccomandazioni e i suggerimenti relativi all'uso della Macchina, sia che essi siano contenuti nel catalogo, nei manuali operativi o in altro documento del Venditore sia che essi siano in risposta a specifiche domande dell'Acquirente, quest'ultimo è comunque responsabile (a meno che non sia diversamente previsto per iscritto dal Venditore) per l'adeguatezza della Macchina rispetto alle proprie specifiche esigenze e dovrà curare tale aspetto. L'Acquirente è responsabile per l'accuratezza e per l'adeguatezza delle informazioni che riguardano la Macchina (o le sue caratteristiche) o l'esecuzione del Servizio. Il Venditore non avrà alcuna responsabilità per l'accuratezza dei disegni, dei particolari o delle specifiche fornite dall'Acquirente o per qualsiasi difetto o rottura della Macchina dipese dalla necessità di adempiere alle suddette specifiche.

- 7.3. Qualsiasi disegno, progetto, materiale descrittivo (cataloghi, manuali operativi o altro documento) o pubblicitario prodotto dal Venditore è realizzato con l'intento di dare una idea approssimativa della Macchina. Tali documenti non fanno parte del Contratto e non hanno alcuna forza contrattuale.

- 7.4. Se l'Acquirente non è o non sarà l'unico utilizzatore finale e/o l'ultimo acquirente della Macchina, esso si impegna a seguire le istruzioni per l'uso ed il mantenimento della Macchine ed il resto delle informazioni e dei documenti richiesti all'utilizzatore finale o al proprietario finale.

8. GARANZIA

- 8.1. Il Venditore garantisce che la Macchina non ha difetti nei materiali e nella produzione come specificato nelle condizioni di garanzia del Venditore, così come riviste periodicamente dal Venditore e rese disponibili all'Acquirente. A meno che non sia diversamente previsto nelle condizioni di garanzia, il periodo di garanzia per la Macchina sarà di dodici (12) mesi dalla data di Consegna. Il periodo di garanzia per i Servizi effettuati in base al Contratto è tre (3) mesi dall'esecuzione del Servizio. Il periodo di garanzia del componente riparato o sostituito terminerà nello stesso momento in cui termina il periodo di garanzia del componente sostituito. A meno che non sia concordato per iscritto diversamente, tutte le garanzie non si applicano alle Macchine di seconda mano o usate. È responsabilità dell'Acquirente assicurare che la Macchina sia registrata per la garanzia in virtù di quanto previsto dalle condizioni di garanzia. A meno che non vi sia il consenso per iscritto del Venditore o a meno che non sia consentito dalle condizioni di garanzia, la garanzia non è trasferibile ad un nuovo proprietario qualora la Macchina è rivenduta o trasferita prima della fine del periodo di garanzia. Qualora l'Acquirente sia un rivenditore (il che significa che non deve utilizzare in alcun modo la Macchina ma solo rivenderla), allora il periodo di garanzia comincerà alla data di consegna dal Venditore al suo cliente, sempre che la documentazione scritta che dimostra la consegna della Macchina sia stata consegnata al Venditore. In ogni caso il periodo di garanzia inizierà al massimo sei (6) mesi dalla data di produzione della Macchina.

- 8.2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1229 del Codice Civile italiano, ai fini della suddetta garanzia, il Venditore accetta di riparare o di sostituire la Macchina difettosa (o i relativi componenti) o, in caso di Servizio difettoso, di prestare

nuovamente il Servizio o di accreditare o di rimborsare il prezzo di tale Macchina o Servizio secondo il valore previsto nel Contratto. Riparazioni saranno realizzate in un luogo specificato dal Venditore e l'Acquirente dovrà garantire a proprie spese l'accesso alla Macchina e ad ogni manovra o informazione operativa o dato della Macchina e mettere a disposizione i prodotti necessari per porre rimedio al difetto. Ogni parte difettosa, una volta sostituita, diventerà di proprietà del Venditore.

- 8.3. L'Acquirente dovrà senza ritardo ed al massimo entro quattordici (14) giorni dalla scoperta di un difetto, informare il Venditore per iscritto di ogni difetto che emerge in base alla predetta garanzia. Qualora l'Acquirente non denunci tale difetto nel periodo di garanzia, quest'ultimo perderà ogni diritto relativamente al difetto medesimo.

- 8.4. La responsabilità del Venditore si applica solo ai difetti che appaiono in condizioni normali ed adeguate di uso della Macchina. In particolare, la garanzia non si applica ai difetti derivanti da (i) custodia, manutenzione, installazione, movimentazione, servizi o ispezioni sbagliate o non corrette, (ii) mancato adempimento del manuale dell'operatore e del fabbricante, delle istruzioni sull'uso o sulla manutenzione della Macchina, o (iii) riparazioni, alterazioni, modifiche realizzate senza il preventivo consenso scritto del Venditore o da riparazioni, alterazioni o modifiche realizzate impropriamente dall'Acquirente, o (iv) uso non conforme di parti o componenti. Inoltre, la garanzia non copre i difetti derivanti da incidente, uso improprio (per esempio, carico eccessivo o eccedente i limiti indicati nelle istruzioni operative) o negligenze, né copre il normale deterioramento o l'usura o il logorio, incluso ogni elemento che è parte della Macchina (come ad esempio i cavi, i filtri idraulici, il sistema oleidraulico, le batterie, i cuscinetti, le etichette, le leve, le protezioni in plastica e i materiali consumabili). La manodopera e i costi del trasporto non sono coperti dalla garanzia. Ulteriori esclusioni e condizioni per la garanzia possono essere incluse e specificate nelle condizioni di garanzia.

- 8.5. Se i difetti della Macchina o dei Servizi possono causare danneggiamenti o pericoli, l'Acquirente dovrà adottare tutte le misure necessarie per evitare o ridurre tali danneggiamenti o pericoli.

- 8.6. Ogni altra garanzia diversa da quella qui prevista, sia espressa sia tacita, inclusa ogni garanzia di idoneità per uno scopo particolare, di commerciabilità o di non adempimento di diritti di proprietà intellettuale, è espressamente esclusa.

9. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ: RISARCIMENTO

- 9.1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1229 del Codice civile italiano, in nessun caso il Venditore sarà ritenuto responsabile per lucro cessante o per perdite di avviamento, entrate, utili, dati, produzione, capitale o interessi, reclami dei clienti per mancato uso o produzione, costi per sostituire la Macchina o macchinari, o per qualsiasi altro danno indiretto, speciale, punitivo o consequenziale. La massima responsabilità complessiva del Venditore sarà in ogni caso circoscritta al prezzo del Contratto.

- 9.2. L'Acquirente riconosce che i rimedi ivi previsti costituiscono, in via esclusiva, gli unici mezzi di tutela esperibili nei confronti del Venditore per ogni inadempimento o danno connesso alla fornitura, con esclusione di qualsiasi ulteriore pretesa, salva la responsabilità inderogabile ex lege.

- 9.3. Qualora il Venditore sia responsabile in base al Contratto e qualora non abbia posto rimedio ai difetti in base alla garanzia, l'Acquirente potrà, a sua scelta, chiedere una riduzione del prezzo del Contratto o, qualora la Macchina sia assolutamente idonea al suo scopo, chiedere una nuova Macchina o quelle nuove parti della Macchina che sono necessarie affinché la Macchina sia idonea per il suo scopo a spese e rischio del Venditore. In ogni caso, l'Acquirente riconosce che potrà sciogliere il Contratto solo se, tenuto conto dei difetti o delle non conformità della Macchina così come di ogni altra circostanza rilevante, non avrà più alcun interesse economico ad invocare i rimedi sopra menzionati.

- 9.4. Il Venditore non sarà responsabile per qualsivoglia danno arrecato ai prodotti fabbricati dall'Acquirente o ai prodotti di cui i prodotti dell'Acquirente fanno parte. L'Acquirente accetta di tutelare, indennizzare e mantenere il Venditore e gli affiliati del Venditore sollevati da ogni pregiudizio, perdita, danni, costi, onorari, decisioni, transazioni o altre spese causate da, in relazione a o derivanti da operazioni, uso, vendita o possesso della Macchina o dei Servizi dell'Acquirente o da altre richieste comunque derivanti dall'uso o da operazioni della Macchina, a meno che tali limitazioni ed esclusioni non siano causate da dolo o colpa grave del Venditore.

- 9.5. Qualora l'Acquirente non sia o non sia destinato ad essere l'utilizzatore finale e/o l'ultimo proprietario della Macchina, l'Acquirente dovrà includere una clausola nei suoi contratti con l'utilizzatore finale o proprietario finale affinché siano accordati al Venditore i benefici relativi alle indennità e alle limitazioni di responsabilità nel Contratto da ciascuno di tali utilizzatori o proprietari finali (come se quest'ultimi fossero l'Acquirente). L'Acquirente dovrà risarcire il Venditore con riguardo ad ogni richiesta avanzata da tali parti nella misura in cui il Venditore non sarebbe risultato responsabile nei confronti dell'Acquirente in base al Contratto qualora la richiesta fosse stata avanzata dall'Acquirente.

- 9.6. Le limitazioni di responsabilità si applicheranno anche agli affiliati, subcontraenti e lavoratori del Venditore e, in generale, a chiunque agisca per conto del Venditore. A meno che non sia espressamente previsto in maniera diversa, tutte le obbligazioni del Venditore in base al Contratto termineranno non più tardi della fine del periodo di garanzia applicabile alla Macchina o al Servizio.

- 9.7. Le limitazioni di responsabilità non si applicheranno alla responsabilità causata o derivante da frode o rappresentazione fraudolenta; dolo o colpa grave. Inoltre, le limitazioni e le esclusioni di responsabilità qui previste non si applicano alle fattispecie di responsabilità imposte da norme inderogabili, fermo restando che tali limitazioni ed esclusioni le stesse si applicheranno nella massima misura

possibile.

10. **RISERVATEZZA E DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

10.1. L'Acquirente potrà utilizzare le Informazioni Riservate, i disegni, i documenti e le altre informazioni fornite dal Venditore solo per l'obiettivo per cui le stesse sono state fornite. L'Acquirente adotterà tutte le precauzioni necessarie ad evitare ogni uso o diffusione non autorizzata delle Informazioni Riservate da parte dei lavoratori dell'Acquirente, subcontraenti, agenti, rappresentanti o altri intermediari e sarà ritenuto responsabile per ogni diffusione non autorizzata. L'obbligo di riservatezza continuerà anche dopo lo scioglimento del Contratto.

10.2. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale relativo alla Macchina e ai Servizi prestati dal Venditore, incluso, ma non solo, ogni brevetto, marchi, diritti di privativa, know-how, Informazioni Riservate, software, disegni e/o documentazione o dati inclusi con o che siano parte della Macchina o dei Servizi ("IPR") e tutti i diritti relativi a IPR rimarranno di esclusiva proprietà del Venditore o dei rispettivi titolari. La IPR non dovrà, senza il consenso del Venditore, esser usata per scopi diversi da quelli per cui era stata fornita e non potrà essere copiata, riprodotta, trasmessa o comunicata ad alcuna terza parte. Il Venditore non sarà obbligato a fornire alcun disegno di produzione della Macchina al Venditore o alcuna informazione nella misura in cui sia considerata dal Venditore commercialmente sensibile.

11. **CONNETTIVITÀ**

11.1. Il Venditore, o una terza parte designata dal Venditore, dovrà in qualsiasi momento avere il diritto di (i) installare, mantenere o scollegare lo strumento di connettività dalla e nella Macchina; e (ii) accedere, inviare, ricevere, raccogliere, immagazzinare, copiare, assemblare, mischiare con altri informazioni, trattare, rendere disponibili, sviluppare e usare qualsiasi informazione e dato raccolto attraverso lo Strumento di connettività, incluso (ma non solo) le informazioni relative alla identità della Macchina, la sua efficienza, la sua disponibilità, la sua inattività, le sue operazioni, il suo ambiente operativo, i suoi movimenti, le condizioni, accesso, localizzazione e simili informazioni relative alla Macchina (le "Informazioni"). Tali informazioni possono essere usate per fornire, consegnare, ottimizzare, sviluppare, prestare servizi ed offrire la Macchina e i Servizi o qualsiasi relativo prodotto, macchina o servizio. Le Informazioni possono essere inoltre usate per esempio per vendite e marketing, per business interno del Venditore e/o per finalità operative come per adempimento a normative, garanzie e contratti e per la diagnostica e la manutenzione proattiva. Le Informazioni possono essere condivise con gli affiliati del Venditore e con i distributori, subcontraenti, fornitori di servizi ed altri partners commerciali del Venditore o dei suoi affiliati per le finalità sopra descritte.

11.2. L'Acquirente non dovrà in alcun modo rimuovere, disabilitare o interferire con lo strumento di Connettività o con le Informazioni senza il preventivo consenso per iscritto del Venditore. Tutti i diritti di proprietà intellettuale o altri diritti e titoli relativi allo Strumento di Connettività e alle relative caratteristiche e le Informazioni e relativi sviluppi saranno e rimarranno sempre di proprietà esclusiva del Venditore.

11.3. Nella misura in cui l'UE regolamento sui dati (Regolamento (UE) 2023/2854) è applicabile all'accesso e all'utilizzo dei dati ai sensi del presente documento, il Contratto Hiab sull'accesso e l'utilizzo dei dati UE (Hiab EU Data Access and Use Agreement), disponibile all'indirizzo <https://www.hiab.com/en/eu-data-act>, si applicherà congiuntamente alle presenti Condizioni.

12. **SCIoglimento**

12.1. In aggiunta alle fattispecie di scioglimento previste in queste Condizioni, ciascuna Parte potrà sciogliere il Contratto con effetti immediati se (i) l'altra Parte violi gravemente il Contratto e non ponga rimedio a tale violazione nel termine di trenta (30) giorni dal ricevimento di apposita comunicazione scritta; o (ii) limiti consentiti dalla Legge applicabile, la sopravvenuta insolvenza, ovvero l'apertura nei confronti dell'altra Parte di una delle procedure disciplinate dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs.12 gennaio 2019,n.14 e ss.mm.ii.), tra cui – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – la liquidazione giudiziale, il concordato preventivo, l'amministrazione straordinaria, l'accordo di ristrutturazione dei debiti, la liquidazione coatta amministrativa o qualsiasi altra procedura concorsuale; ovvero qualora sussistano concreti e documentati elementi tali da rendere ragionevolmente presumibile l'imminente assoggettamento dell'altra Parte a una delle suddette procedure; o (iii) l'altra Parte sospenda o minacci di sospendere il pagamento dei debiti quando scadono o appaia o sia dichiarata incapace di pagare i propri debiti; o (iv) l'altra Parte non effettui alcun pagamento nel termine previsto dal Contratto.

12.2. Qualora il Contratto sia sciolto per colpa del Venditore, quest'ultimo dovrà comunque essere pagato per il valore del lavoro svolto o dei Servizi completati al momento dello scioglimento e la Macchina già consegnata così come per i materiali ordinati e non consegnati all'Acquirente che il Venditore non potrà riutilizzare per altri clienti.

12.3. Se il Venditore scioglie il Contratto, in tutto o in parte, per colpa dell'Acquirente (incluso il caso di annullamento dell'ordine), indipendentemente da ogni altro rimedio disponibile per il Venditore: (i) l'Acquirente dovrà risarcire il Venditore per la perdita subita come conseguenza o in relazione alla violazione contrattuale posta in essere dall'Acquirente (incluso, ma non solo, il lucro cessante e le perdite indirette e consequenziali); e (ii) qualsiasi fattura relativa alla fornitura di Macchine o Servizi che non sono ancora scadute e che non sono state ancora pagate al momento dello scioglimento del contratto diventeranno immediatamente esigibili con effetto da tale data.

13. **CESSIONE; SUBFORNITURA**

13.1. Le Parti non potranno senza il preventivo consenso dell'altra Parte cedere nessuno dei diritti e delle obbligazioni derivanti dal Contratto ad una terza parte.

Tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato o ritardato. Fermo restando quanto precede, il Venditore potrà tuttavia cedere il Contratto (in tutto o in parte) a qualsiasi suo affiliato.

13.2. Il Venditore potrà inoltre usare i suoi affiliati e/ subfornitori terze parti per adempiere alle obbligazioni previste dal Contratto.

14. **CAMPAGNA DI RICHIAMO**

14.1. L'Acquirente riconosce che il Venditore ha obblighi relativi agli adempimenti di legge in materia di sicurezza. L'Acquirente si impegna a non adottare alcuna azione o a non fare alcunché che possa ostacolare o restringere la capacità del Venditore di adempiere a tali obblighi di legge. L'Acquirente si impegna a fornire tale assistenza qualora ragionevolmente richiesta dal Venditore al fine di porre in essere le misure preventive o correttive, come gli interventi sul campo, le campagne di sicurezza, i processi di richiamo dei prodotti, con particolare riferimento ai contatti con i clienti o con gli utilizzatori finali della Macchina.

14.2. Qualora l'Acquirente abbia ricevuto una richiesta, un ordine giudiziario o altra direttiva di un'Autorità governativa o legislativa di ritirare qualsiasi Macchina dal mercato, esso dovrà immediatamente comunicare tale notizia al Venditore per iscritto, inviando una copia della richiesta, dell'ordine giudiziario o della diversa direttiva. A meno che non sia richiesto dalla normativa, l'Acquirente non potrà adottare alcuna campagna di richiamo senza il permesso scritto del Venditore e comunque seguendo scrupolosamente le istruzioni del Venditore relative al processo di richiamo.

15. **RISERVATEZZA**

15.1. Al fine di adempiere agli obblighi di legge e a quelli contrattuali e per gestire i rapporti con i clienti, il Venditore (e i suoi affiliati) deve trattare i dati personali delle persone di contatto e degli altri possibili rappresentanti e lavoratori dell'Acquirente e dell'utilizzatore finale e/o dell'ultimo proprietario della Macchina. Una descrizione più dettagliata di come il Venditore tratti questi dati personali è disponibile nella policy del Venditore in materia di privacy (<https://hiab.com/en/privacypolicy>) e l'Acquirente acconsente al trattamento dei dati personali secondo tale policy. Se il Venditore non è o non sarà l'unico utilizzatore finale e/o l'ultimo proprietario della Macchina, l'Acquirente deve informare l'utilizzatore finale e/o l'ultimo proprietario del trattamento dei dati sopra menzionato.

16. **MISCELLANEE: INTERO ACCORDO**

16.1. Qualora taluna delle clausole del Contratto o parti di esse sia ritenuta invalida o inefficace, la validità delle restanti clausole del Contratto non sarà pregiudicata e ciascuna clausola restante o parte di esse sarà valida ed efficace nella misura prevista dalla legge. Qualora talune clausole siano ritenute invalide o inefficaci, le parti si impegnano comunque a negoziare in buona fede per decidere una clausola che nella massima misura consentita, raggiunga l'obiettivo della clausola originaria.

16.2. Il Contratto rappresenta l'accordo complessivo tra le Parti relativamente all'oggetto dello stesso e sostituisce ogni precedente comunicazione, scritta o orale, tra le Parti.

17. **DIVIETO DI COMPENSAZIONE: MANCATA RINUNCIA**

17.1. L'Acquirente non potrà compensare alcun credito con i crediti dovuti al Venditore.

17.2. Qualora una delle Parti non esegua, in qualsiasi momento e per qualsiasi durata, una delle clausole del Contratto non determinerà la rinuncia del diritto corrispondente di quella Parte di eseguire quella clausola.

18. **ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DI LEGGE: NORMATIVA SU SANZIONI E CONTROLLO DELL'ESPORTAZIONI**

18.1. Ciascuna Parte dovrà condurre le proprie attività in ogni momento seguendo gli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti relativi, tra gli altri, al controllo dell'export, al divieto di riciclaggio, all'anti-corruzione, oltre che alla normativa statunitense in materia di attività corruttive estere e alla normativa del Regno Unito in materia di corruzione.

18.2. In esecuzione del Contratto, le Parti si impegnano: (i) a rispettare tutte le Leggi e i Regolamenti nazionali, comunitari e internazionali, applicabili all'esecuzione del Contratto, ovvero applicabili all'Acquirente o al Venditore, che vietano o comunque limitano, il commercio con qualsiasi persona, entità o giurisdizione, o che impongono requisiti di autorizzazione, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le sanzioni finanziarie, gli embarghi commerciali e i controlli sulle esportazioni imposti, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dalla Commissione Europea o da qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea ("Normativa su Sanzioni e Controllo delle Esportazioni"), e (ii) a non porre in essere alcuna azione od omissione che possa determinare la violazione della Normativa sulle Sanzioni e sul Controllo delle Esportazioni da parte dell'altra Parte, inclusa – in via meramente esemplificativa ma non esaustiva – la mancata messa a disposizione, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, direttamente o indirettamente, di qualsiasi Prodotto o di qualsiasi bene o componente che incorpori il Prodotto, verso persone, entità soggette a sanzioni finanziarie (tali, ad esempio, coloro che figurano nell'elenco OFAC degli Specially Designated Nationals and Blocked Persons, nella Consolidated List of Financial Sanctions Targets, o in elenchi analoghi tenuti da qualsivoglia Stato membro dell'Unione Europea), né a soggetti da essi posseduti o controllati ("Soggetti Sanzionati").

18.3. L'Acquirente dovrà ottenere e fornire al Venditore, in un tempo ragionevole, tutte queste informazioni, documenti ed assistenza richiesti dal Venditore al fine di adempiere alle sue obbligazioni in base al Contratto e in base alle normative e regolamenti applicabili.

- 18.4. Il Venditore avrà facoltà di sospendere l'esecuzione di qualsiasi ordine, nonché di risolvere il Contratto con effetto immediato e senza incorrere in responsabilità, qualora: (i) a suo ragionevole giudizio, esistano circostanze pregiudizievoli all'esatto adempimento degli obblighi di cui alla clausola 18.2; (ii) l'Acquirente assuma la qualifica di Soggetto Sanzionato; (iii) intervenga un rifiuto bancario di esecuzione di una transazione dipendente dal Contratto; oppure (iv) qualora, sempre secondo il ragionevole giudizio del Venditore, le Normative sulle Sanzioni e il Controllo delle Esportazioni rendano economicamente non sostenibile l'esecuzione di una o più obbligazioni contrattuali da parte del Venditore. L'Acquirente dovrà manlevare, risarcire e tenere indenne il Venditore da qualsiasi pretesa, danno, perdita, costo e spesa (incluse le spese legali) derivanti da (i) ogni violazione, ad opera dell'Acquirente, degli obblighi di cui alla clausola 18.2; oppure (ii) dalla risoluzione del Contratto operata dal Venditore ai sensi della presente clausola 18.4.

19. LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 19.1. Il Contratto sarà regolato e disciplinato esclusivamente dalla legge della Repubblica d'Italia indipendentemente dalle norme sulla scelta della legge o dalle norme di conflitto. E' esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti in materia di compravendita internazionale. Le Parti concordano sulla giurisdizione italiana.
- 19.2. Tutte le controversie derivanti dal Contratto, anche di natura non contrattuale, relative o connesse allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento. La sede dell'arbitrato sarà Bologna e la lingua dell'arbitrato sarà l'italiano.
- 19.3. Indipendentemente dalla clausola precedente, il Venditore potrà in alternativa promuovere qualsiasi procedimento innanzi alla Corte competente della sua sede o innanzi alla Corte competente del luogo in cui l'Acquirente ha la sua sede.

Per il Venditore



Rosario Paone
Legale rappresentante

Per l'Acquirente

In base all'articolo 1341 del Codice civile italiano, le Parti concordano e firmano in maniera specifica le seguenti clausole.

3. PREZZO DEL CONTRATTO E TERMINI DI PAGAMENTO.
CONTOLLO DEL CREDITO
4. CONSEGNA.
6. MODIFICHE
8. GARANZIA
9. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA' - RISARCIMENTO
12. SCIoglimento
19. LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE

Per il Venditore



Rosario Paone
Legale rappresentante

Per l'Acquirente